

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/474 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l'allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
- (2) Tenuto conto della soppressione graduale delle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l'immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.
- (3) Tuttavia, per alcune specie orticole la disponibilità attuale di sementi biologiche e in conversione è limitata, e l'utilizzo di sementi non biologiche per la produzione di plantule come materiale riproduttivo vegetale, coltivato in condizioni biologiche, è una tecnica comune.
- (4) Le banche dati e i sistemi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 in cui gli Stati membri sono tenuti a rendere pubbliche le informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non includono le plantule. Data la natura particolare delle plantule e la durata variabile dei loro cicli di produzione, è necessario chiarire le norme relative al loro utilizzo nella produzione biologica. La disponibilità di sementi biologiche e in conversione per la specie e la varietà in questione dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire la potenziale disponibilità sul mercato di plantule biologiche e in conversione.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 il materiale riproduttivo vegetale non biologico può essere commercializzato anche come prodotto in conversione a condizione che tale materiale abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. L'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione dovrebbe essere prioritario rispetto all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. In tale contesto è necessario chiarire che le «plantule in conversione» possono essere utilizzate quando il loro ciclo colturale è durato almeno 12 mesi su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi o se coltivate in contenitori o su un appezzamento, a condizione che le plantule provengano da sementi in conversione raccolte da piante coltivate su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

